SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio di Modena

Ministero dell'economiae delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 249

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gestione Integrata Servizi Società Cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(10A13343)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Matis - Società Cooperativa Sociale», in Giulianova e nomina del commissario liquidatore. *(10A13344)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Ortofrutticolo di Basilicata Soc. Coop. a r.l.», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. *(10A13345)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Prati Verdi a r.l.», in Matino e nomina del commissario liquidatore. *(10A13346)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «PGM Costruzioni Società Cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore. *(10A13347)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Euro Costruzioni Società Cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore. *(10A13348)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Crono Soc. Coop.», in Castel Maggiore, in liquidazione e nomina del commissario liquidatore. *(10A13349)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Sociale Valsessera», in Coggiola e nomina del commissario liquidatore. *(10A13350)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ilarione Servizi Società Cooperativa», in liquidazione, in San Giovanni Ilarione e nomina del commissario liquidatore. *(10A13351)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Systema Società Cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore. *(10A13352)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Sociale Solidarietà Oristanese Onlus - Società Cooperativa», in Oristano e nomina del commissario liquidatore. *(10A13353)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Quadrifoglio Soc. Coop. a r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore. *(10A13354)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Jogues Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Scanzano Jonico. *(10A13259)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arte Mobili - Società Cooperativa», in Matera. *(10A13260)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Prima Casa Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Livorno. *(10A13261)*

DECRETO 9 settembre 2010.

Annullamento del decreto n. 128/2010 del 16 aprile 2010 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Destination Glamour Società Cooperativa», in liquidazione, in Cagliari. *(10A13265)*

DECRETO 15 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Cooperativa di Consumo Popolare di Muggiano Soc. Coop. a r.l.», in Milano e nomina del commissario governativo. *(10A13214)*

DECRETO 15 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità limitata La Benemerita a r.l.», in Pozzuoli e nomina del commissario governativo. *(10A13215)*

DECRETO 15 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Cooperativa Forestale del Matese Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Piedimonte Matese e nomina del commissario governativo. *(10A13216)*

DECRETO 15 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Circolo Medassino - Società Cooperativa», in Voghera e nomina del commissario governativo. *(10A13217)*

DECRETO 15 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Circolo Cooperativo di Consumo di Cassano Valcuvia - Soc. Coop. a r.l.», in Cassano Valcuvia e nomina del commissario governativo. *(10A13218)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nove Novembre Soc. Coop. a r.l.», in Assemini e nomina del commissario liquidatore. *(10A13242)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società Cooperativa Pastori Orune», in Orune e nomina del commissario liquidatore. *(10A13243)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Quark Soc. Coop. a r.l.», in Saonara e nomina del commissario liquidatore. *(10A13244)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Entropia Zero Cooperativa Sociale a r.l.», in Verona e nomina del commissario liquidatore. *(10A13245)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Facchini Cagliaritani S.c.r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. *(10A13246)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Edilizia Il Moscone», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(10A13247)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «MGM Servizi Generali Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. *(10A13248)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Eurolog Società Cooperativa», in Mestre e nomina del commissario liquidatore. *(10A13249)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Alpi Trasporti e Servizi Soc. Cooperativa», in liquidazione, in Piossasco e nomina del commissario liquidatore. *(10A13250)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Sociale La Quercia - Onlus», in liquidazione, in Mondovì e nomina del commissario liquidatore. *(10A13251)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Agrinova Soc. Coop. a r.l.», in Firmo e nomina del commissario liquidatore. *(10A13252)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Coriglianese Raccolta Società Cooperativa - Soc. Coop. a r.l.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. *(10A13253)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ortocoop Società Cooperativa a r.l.», in Noicattaro e nomina del commissario liquidatore. *(10A13254)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nuova Appia Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata», in Corato e nomina del commissario liquidatore. *(10A13255)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Settore Industriale del Porto C.S.P.I. Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in liquidazione, in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(10A13256)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Serval Società Cooperativa», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore. *(10A13257)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Primizia Società Cooperativa», in Rossano e nomina del commissario liquidatore. *(10A13258)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sigma Costruzioni - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a Responsabilità Limitata», in gestione commissariale, in Lusciano e nomina del commissario liquidatore. *(10A13355)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Trasporti Bucci a r.l.», in gestione commissariale, in Valmontone e nomina del commissario liquidatore. *(10A13356)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «F.lli Ruffo Società Cooperativa», in Rossano e nomina del commissario liquidatore. *(10A13357)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agryfruit Società Cooperativa», in Cassano allo Ionio e nomina del commissario liquidatore. *(10A13358)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Aquilone Società Cooperativa Sociale», in Lioni e nomina del commissario liquidatore. *(10A13359)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Fede e Lavoro», in Casalnuovo e nomina del commissario liquidatore. *(10A13360)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.O.E.S. Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. *(10A13361)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Korai Piccola Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(10A13362)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Technital», in Roma. *(10A13262)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «UNACOMAE - Unione Nazionale Cooperativa Ministero affari esteri - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Roma. *(10A13363)*

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «La Comune Artigiana a r.l.», in Roma. *(10A13364)*

DECRETO 17 settembre 2010.

Scioglimento della Cooperativa «PLN Ausili Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore. *(10A13239)*

DECRETO 17 settembre 2010.

Scioglimento della Cooperativa «Aurora - Piccola Società Cooperativa Agricola a Responsabilità Limitata», siglabile in «Coop. Aurora P.s.c. a r.l.», in Zapponeta e nomina del commissario liquidatore. *(10A13240)*

DECRETO 17 settembre 2010.

Scioglimento della Cooperativa «Matera Trasporti - Piccola società Cooperativa a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. *(10A13241)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Nautica 2005 Società Cooperativa», in Napoli e nomina del commissario governativo. *(10A13219)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Riano 2000 Società Cooperativa Edilizia», in Riano e nomina del commissario governativo. *(10A13220)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Rinata Società Cooperativa», in Venezia e nomina del commissario governativo. *(10A13221)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Adam Società Cooperativa», in Lecco e nomina del commissario governativo. *(10A13222)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Il Contadino Società Cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario governativo. *(10A13223)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Società Cooperativa Aerport Fiumicino 2000», in Roma e nomina del commissario governativo. *(10A13224)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Agenzia 4 Società Cooperativa», in Ottaviano e nomina del commissario governativo. *(10A13225)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «N.M. Costruzioni - Società Cooperativa», in Lesina e nomina del commissario governativo. *(10A13226)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Società Cooperativa di Solidarietà L'Aquilone - Cooperativa Sociale - Onlus», in Potenza e nomina del commissario governativo. *(10A13227)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Graphmedia Società Cooperativa», in Lucera e nomina del commissario governativo. *(10A13228)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Futura 6 - Cooperativa Sociale», in Massa e nomina del commissario governativo. *(10A13229)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Building Coop Società Cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario governativo. *(10A13230)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Patchwork Società Cooperativa Sociale - Onlus», in La Spezia e nomina del commissario governativo. *(10A13231)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «Arcadia Società Cooperativa Sociale - Onlus», in Modena e nomina del commissario governativo. *(10A13232)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Revoca degli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. va «L'Oasi - Società Cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario governativo. *(10A13233)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Rettifica del decreto 15 settembre 2010 n. 81/SGC/2010 relativo alla gestione commissariale della società cooperativa «Circolo Medassino - Società Cooperativa», in Voghera. *(10A13263)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Rettifica del decreto 15 settembre 2010 n. 82/SGC/2010 relativo alla gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa di Consumo Popolare di Muggiano Soc. Coop. r.l.», in Milano. *(10A13264)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 250

Ministero della salute

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manzl Birgit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12829)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Obrist Irmgard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12830)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazarova-Georgieva Liliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12831)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgieva Zoia Iancheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12832)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rancheva Gyulka Radoslavova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12833)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mitkova Desislava Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12834)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aleksandrova Blaginka Dimitrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12835)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jarosz Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12836)*

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eminova Ayten Salimova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12837)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ticuleanu Constantin Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12838)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusescu Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12839)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brasoveanu Lori Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12840)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petcu Amalia Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12841)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12842)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandusescu Simona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12843)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raucescu Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12844)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieru Elena Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12845)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12846)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciochina Stegariu Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12847)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicu Ionita Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12848)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanca Maria Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12849)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu Alexandra Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12850)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nankeli Rizea Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12851)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Berbec Rotaru Mihaela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12852)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionas Ieremia Alexandra Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12853)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Gherghe Nicoleta Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12854)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Simovici Janina Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12855)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanca Ticuleanu Elena Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12856)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Enasoaie Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12857)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanova Iliana Pesheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12858)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mintcheva Paulina Mladenova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12859)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gora Wysocka Bozena Joanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12860)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mintova Stanislava Stoyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12861)*

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valtcheva Zdravka Dimitrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12862)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tuicu Maria Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12863)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicola Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12864)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Velcu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12865)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Catcovan Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12866)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bleau Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12867)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Argyelan Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12868)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Costea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12869)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobos Anda Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12870)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bacioiu Duduianu Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12871)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Drutu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12872)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayed Rakia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12873)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Sincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12874)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Polanskà Blanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12875)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Santamaria Pitty Rebeca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12876)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elayidathu Kunnel Jilz Rani Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12877)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chemban Devassy Lissy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12878)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Panickaparampil Joby Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12879)*

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Athickal Abinesh Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12880)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. **187**.

Misure urgenti in materia di sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;

Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*sexies*. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-*quinquies* si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-*ter*, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-*ter*.».

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.

3. All'articolo 6-*quater*, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-*quinquies*. – *(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).* 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*undecies*:

1) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-*bis*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;

b) all'articolo 2-*sexies*, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: «c-*bis*) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera a-*bis*), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*quater*. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Art. 5.

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6.

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 7.

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».

b) all'articolo 6,

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.»

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8.

Attuazione delle ordinanze dei sindaci

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Art. 9.

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10.

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. **188**.

Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui è stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Club locali;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessità di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 marzo 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Aero club d'Italia

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera *h)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unità in conformità alla normativa vigente;

b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti;

c) previsione della possibilità del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo;

d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.

Art. 2.

Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per

la nomina. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.».

2. Il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è soppresso.

3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare lo statuto dell'Ente prevedendo, altresì, una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2.

2. Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 356

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 concernente il riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1926.

— La legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordinamento dell'Aero Club d'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1954, n. 145.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004 recante «Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2005, n. 7.

— Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

«635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14».

— L'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così recita:

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 (103), non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

— L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, così recita:

«Art. 17 *(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)*. — 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".

2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere:

"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".

21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".

22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto".

27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.".

28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

"Art 57-*bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".

30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

"f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;".

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.";

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".

30-*quinquies*. L'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e".

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

"46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".

33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative

dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».

— L'art. 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, così recita:

«Art. 10-*bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi")*. — 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".».

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilità finanziaria e di competitività economica) è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

Note all'art. 1:

— Per il comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Organi dell'Ente)*. — 1. Sono organi dell'E.N.A.C.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

5-bis. *(Soppresso).*

6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.

7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.

8. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'art. 8, nonché ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'art. 13.».

10G0207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1º ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2010, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana del 18 ottobre 2010 con la quale chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerara, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13186

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2010.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3902).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2009, con cui è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, con cui lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 (art.7), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2010, con cui il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio delle regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Commissario Delegato n. 9145 del 5 agosto 2010, con la quale sono state conferite le funzioni di Sub Commissario all'Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale della Calabria dott. Francesco Pugliano;

Visti il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96/L. del 14 aprile 2006 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006, recante «Norme in materia ambientale»; il decreto ministeriale del 3 agosto 2005 e ss.mm.ii. recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»; il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/32/CE relativa alle discariche di rifiuti».

Preso atto della disposizione commissariale del 25 ottobre 2010 n. 9296 con cui è stato autorizzato il conferimento dei rifiuti provenienti dalla regione Campania per determinate tipologie e nei limiti indicati nello stesso atto, e della successiva determinazione commissariale n. 9297 del 26 ottobre 2010;

Visto il decreto interministeriale in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica del 27 settembre 2010 (U. PROT. GAB – DEC- 2010 - 0000161) firmato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro della Salute, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 tabella 5 parametro DOC;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *e)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009 in materia di poteri commissariali concernenti la definizione di flussi, modalità, tariffe ed eventuali contributi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, anche in funzione di ristoro per particolari casi di disagio ambientale;

Ritenuto che a ragione della situazione di grave criticità in atto nella regione Campania, e rispetto a cui è intervenuta l'autorizzazione del Presidente della regione Calabria – Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella stessa regione - al conferimento di rifiuti provenienti dalla Regione campana, ricorre la necessità di assicurare che lo smaltimento di detto materiale avvenga in termini di urgenza coerentemente con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, sulla base delle previsioni del decreto interministeriale precedentemente citato;

Ritenuta pertanto la necessità di adottare disposizioni finalizzate ad evitare situazioni di pericolo con maggiori danni a persone e/o a cose;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzato lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, classificati 19.12.12. a seguito del trattamento meccanico e/o biologico, provenienti dalla regione Campania presso discariche autorizzate ubicate nella regione Calabria, tenuto conto dell'autorizzazione già espressa dal Presidente della regione Calabria, Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, in coerenza con le previsioni di cui al soprarichiamato decreto interministeriale in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

10A13652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione no profit «Ar.Co.Me – Arbitrato Conciliazione Mediazione», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 d'iscrizione al n. 33 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione no profit «AR.CO.ME - Arbitrato Conciliazione Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita iva n. 04608270874;

Viste le note 8 luglio 2010 prot. m. dg DAG 16 luglio 2010 n. 97518.E, 26 luglio 2010 prot. m. dg DAG 11 agosto 2010 n. 108139.E e 7 settembre 2010 prot. m. dg DAG 20 settembre 2010 n. 118761.E con le quali il Presidente e legale rappresentante, dott. Orazio Grisafi, nato a Catania il 18 novembre 1945 ha chiesto l'inserimento di dodici ulteriori conciliatori (n. 6 in via esclusiva e n. 6 in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

In via esclusiva:

dott. Di Mauro Massimo, nato a Catania il 4 dicembre 1959;

dott. Giarrusso Valentina, nata a Roma il 13 novembre 1972;

dott. Gilestro Elisabetta , nata a Modica il 20 maggio 1979;

dott. Italiano Cristina, nata a Catania il 17 settembre 1983;

dott. Longobardo Giuseppe, nato a Siracusa il 4 maggio 1970;

dott. Parisi Maddalena, nata a Catania il 29 marzo 1961;

In via non esclusiva:

dott. Blandino Letizia Simona, nata a Gela il 13 luglio 1969;

dott. Ciaramella Laura Maria Concetta, nata a Catania il 31 luglio 1976;

dott. Coppolino Claudio, nato a Milazzo il 6 dicembre 1974;

dott. Onestini Guido, nato a Ragusa il 7 agosto 1978;

dott. Torregrossa Michele, nato a Catania il 27 marzo 1971;

dott. Tundo Paolo, nato a Roma il 7 luglio 1965;

Dispone

La modifica dei PP. DG 11 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 17 giugno 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione no profit «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita iva 04608270874, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di dodici unità; n.6 in via esclusiva: dott. Di Mauro Massimo, nato a Catania il 4 dicembre 1959, dott. Giarrusso Valentina, nata a Roma il 13 novembre 1972, dott. Gilestro Elisabetta , nata a Modica il 20 maggio 1979, dott. Italiano Cristina, nata a Catania il 17 settembre 1983, dott. Longobardo Giuseppe, nato a Siracusa il 4 maggio 1970, dott. Parisi Maddalena, nata a Catania il 29 marzo 1961, e n. 6 in via non esclusiva: dott. Blandino Letizia Simona, nata a Gela il 13 luglio 1969; dott. Ciaramella Laura Maria Concetta, nata a Catania il 31 luglio 1976; dott. Coppolino Claudio, nato a Milazzo il 6 dicembre 1974; dott. Onestini Guido, nato a Ragusa il 7 agosto 1978; dott. Torregrossa Michele, nato a Catania il 27 marzo 1971; dott. Tundo Paolo, nato a Roma il 7 luglio 1965.

Resta ferma l'iscrizione al n. 33 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12978

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del Consiglio Nazionale Forense, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 15 settembre 2010, prot. m. dg DAG 15 settembre 2010, n. 117299.E con la quale l'avv. Piero Guido Alpa, nato a Ovada (Alessandria) il 26 novembre 1947, in qualità di legale rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, con sede legale in Roma, via Arenula n. 71, codice fiscale n. 80409200583, ha attestato il pos-

sesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Roma, via del Governo Vecchio n. 3;

che i formatori nelle persone di:

avv. Alpa Piero Guido, nato a Ovada (Alessandria) il 26 novembre 1947,

avv. Florio Fabio, nato a Catania il 6 dicembre 1952,

prof. Perfetti Ubaldo, nato a Macerata il 12 dicembre 1949,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, con sede legale in Roma, via Arenula n. 71, codice fiscale n. 80409200583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12979

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tilneac Maria, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tilneac Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Traian Lalescu» di Resita nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Traian Lalescu» di Resita nell'anno 2009 dalla sig.ra Tilneac Maria, nata a Paltinis (Romania) il giorno 9 dicembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tilneac Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12803

DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Tofan, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mihaela Tofan, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Asistent Medical de Balneofizioterapie-Masaj» conseguito nella sessione di giugno 1993 presso il «Centrul Scolar nr. 1» con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della attività sanitaria di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Asistent Medical de Balneofizioterapie-Masaj» conseguito nella sessione di giugno 1993 presso il «Centrul Scolar nr. 1» con sede a Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mihaela Tofan, nata a Focsani (Romania) il 4 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività sanitaria di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» (T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12619

DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Monika Lopusanova, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Monika Lopusanova, cittadina slovacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Masér» conseguito nell'anno 1996 presso la «Stredná zdravotnícka škola» con sede a Banská Bystrica (Repubblica Slovacca), al fine dell'esercizio in Italia della attività sanitaria di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Slovacca con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Masér» conseguito nell'anno 1996 presso la «Stredná zdravotnícka škola» con sede a Banská Bystrica (Repubblica Slovacca) dalla sig.ra Monika Lopusanova, nata a Banská Bystrica (Repubblica Slovacca) il 2 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività sanitaria di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» (T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12620

DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lara Busljeta, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lara Busljeta, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Baccalaurea Fizioterapije» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Croazia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Il titolo «Baccalaurea Fizioterapije» conseguito nell'anno 2009 presso la «Medicinski Fakultet u Rijeci» di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Lara Busljeta, nata a Fiume (Croazia) il 18 agosto 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

La sig.ra Lara Busljeta è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12621

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Ciobanuca, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mariana Ciobanuca, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito nell'anno 1996, al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 maggio 2006, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 ore) da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;

Vista la nota in data 13 dicembre 2007 con il quale la sunnominata Mariana Ciobanuca ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la relazione del direttore della S.C.D.O. Medicina fisica e della riabilitazione dell'A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) e del fisioterapista coordinatore, i quali, al termine del periodo di formazione, hanno attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Mariana Ciobanuca;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nell'anno 1996 presso la «Universitatea Bacau» con sede a Bacau (Romania) dalla sig.ra Mariana Ciobanuca, nata a Bacau (Romania) il 20 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12622

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bejza Draganovic, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bejza Draganovic, cittadina slovena, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomirana Fizioterapevtka» conseguito nell'anno 2007 presso l'«Univerza u Ljubljani» con sede in Lubiana (Slovenia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Slovenia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diplomirana Fizioterapevtka» conseguito nell'anno 2007 presso la «Univerza u Ljubljani» con sede in Lubiana (Slovenia) dalla sig.ra Bejza Draganovic, nata ad Ključ (Bosnia ed Erzegovina) il giorno 14 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12623

DECRETO 19 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Lopez Maria Amelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Rodriguez Lopez Maria Amelia nata a San Juan de la Rambla (Tenerife) (Spagna) il 5 gennaio 1977, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Titulo de Tecnica en Cuidados Auxiliares de Enfermeria» conseguito in Spagna presso «l'Istituto di Istruzione Secondaria El Mayorazgo de la Orotava (Santa Cruz de Tenerife)» nel 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore Socio Sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2004;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Titulo de Tecnica en Cuidados Auxiliares de Enfermeria» conseguito in Spagna presso "l'Istituto di Istruzione Secondaria El Mayorazgo de la Orotava (Santa Cruz de Tenerife)" nel 1997 dalla Sig.ra Rodriguez Lopez Maria Amelia nata a San Juan de la Rambla (Tenerife) (Spagna) il 5 gennaio 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13140

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 ottobre 2010.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore della società Algese2 S.c.a.r.l.. (Decreto n. 54919).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 20 luglio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società ALGESE2 S.C.a.r.l., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 24 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 luglio 2012;

Vista l'istanza con la quale la società ALGESE2 S.C.a.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 22 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società ALGESE2 S.C.a.r.l., per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 gennaio 2011;

Unità: Lentini (SR)

Matricola INPS: 7603457084

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: SACCONI

10A13648

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2010.

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare l'art. 3 che prevede che il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alla prescrizioni del codice IMDG;

Visto il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto relativo alla classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG stabilisce che la classificazione dei perossidi organici non indicati nel precedente paragrafo 2.5.3.2.4 deve essere fatta dall'autorità competente del paese di origine;

Considerata la necessità di procedere alla classificazione di un nuovo perossido organico denominato «perossido di acetilacetone», ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose;

Considerata altresì la necessità di aggiornare le prescrizioni per i perossidi organici classificati con il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto citato, alla luce dell'emendamento 34-08 del codice IMDG che stabilisce l'inserimento delle disposizioni relative alle «quantità esenti»;

Decreta:

Articolo unico

I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

Il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Comandante generale: BRUSCO

2.5.3.2.4 Elenco dei perossidi organici già classificati in imballaggi **Allegato 1 al decreto dirigenziale n.1131 del 22.10. 2010**

Note: I codici del "Metodo di imballaggio" da "OP1" a "OP8" si riferiscono ai metodi di imballaggio delle istruzioni di imballaggio P520. I perossidi da trasportare dovranno soddisfare la classificazione e le temperature di controllo e di emergenza (derivate dalla TDAA-SADT) come elencate. Per le materie ammesse in IBCs, vedere l'istruzione di imballaggio IBC520, e per quelle ammesse in cisterna, vedere l'istruzione di imballaggio della cisterna mobile T23.

Numero (rubrica generica)	PEROSSIDO ORGANICO	Concentra-zione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Solido inerte (%)	Acqua (%)	Metodo di imballaggio	Temperatura di controllo (%)	Temperatura di emergenza (%)	Rischi sussidiari e note
3107	**PEROSSIDO DI ACETILACETONE** Miscela con: 4-idrossi-4-metilpentan-2-one (≥50%), 3,5,5-trimetilperossiesanoato di 1,1-dimetilpropile (≥8-10%), acetilacetone (≤3%), perossido di idrogeno (≤2%)	>20-25				≥ 8	OP7			
3109	**ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO** Stabilizzanti (2%)	20				78	OP8			
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%) e stabilizzante (1-2%)	4,5 - 5,4				63,5	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2%)	10,4				49,9	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%) e stabilizzante (2%)	12 - 13				48	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2%)	15,1				39,6	OP8			(13) (16) (19)

2.5.3.2.4 Elenco dei perossidi organici già classificati in imballaggi

Numero (rubriche generiche)	PEROSSIDI ORGANICI	Concentra-zione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Solido inerte (%)	Acqua (%)	Metodo di imballaggio	Temperatura di controllo (%)	Temperatura di emergenza (%)	Rischi sussidiari e note
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2%)	15,1				43,4	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,4				43,1	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,6				43,3	OP8			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido dl idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,9				44,5	OP8			(13) (16) (19)
3110	**ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO** Stabilizzanti (3%)	88				9	OP8			
3110	**ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO**	75,5			1,5	23	OP8			

Note: Le note e le prescrizioni da applicare sono quelle riportate nel Codice IMDG.

Allegato 2 al decreto dirigenziale 1131 del 22.10.2010

Parte 3 - *Lista delle Merci Pericolose e quantità limitate in esenzione*

N° ONU	Nome di Spedizione Appropriato (NSA)	Classe o Divi-sione	Rischio(i) Sussidia-rio	Gruppo di imbal-laggio	Disposizioni speciali	Disposizioni quantità limitate ed esentate		Imballaggio		IBC	
						Quantità limitate	Quantità esentate	Istruzioni	Disposi-zioni	Istruzioni	Disposi-zioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)
3107	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO PEROSSIDO DI ACETILACETONE >20-25%** in miscela con 4-idrossi-4-metilpentan-2-one (≥50%), 3,5,5-trimetilperossiesanoato di 1,1-dimetilpropile (≥8-10%), acetilacetone (≤3%), perossido di idrogeno (≤2%) ed acqua (≥8%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	-	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO 20%** in miscela con acqua (78%) e stabilizzanti (2%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%** in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%** in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	5.2	-	-	122 274 323	125 ml	E0	P520	-	IBC520	-
3110	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO 88%** in miscela con acqua (9%) e stabilizzanti (3%)	5.2	-	-	122 274 323	500 g	E0	P520	-	IBC520	-
3110	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO 75,5%** in miscela con acqua (23%) e solido inerte (1,5%)	5.2	-	-	122 274 323	500 g	E0	P520	-	IBC520	-

Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa			EmS	Stivaggio e segregazione	Proprietà e osservazioni	N° ONU
Cisterna IMO Istruzioni	Cisterna ONU Istruzioni	Disposi-zioni				
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
-	-	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Immiscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	-	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J, S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Miscibile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	T23	-	F-J,S-R	Categoria D. "Separato da" acidi e alcali. Vedere 7.2.1.13.1.2.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3109**
-	-	-	F-J,S-R	Categoria D. "Separato da acidi e alcoli.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Parzialmente solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3110**
-	-	-	F-J,S-R	Categoria D. "Separato da acidi e alcoli.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Parzialmente solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.	**3110**

4.1.4.2 Istruzioni di imballaggio concernenti l'uso di IBCs

IBC520	**ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO**				**IBC520**
Queste istruzioni si applicano ai perossidi organici ed alle sostanze auto-reattive di tipo F.					
I sotto elencati IBCs sono autorizzati per le formulazioni elencate, a condizioni che soddisfino le disposizioni generali dei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni speciali del punto 4.1.7.2. Per formulazioni non elencate qui sotto, possono essere utilizzati solo IBCs che sono approvati dalla competente autorità (vedere 4.1.7.2.2).					
N° ONU	**Perossido organico**	**Tipo di IBC**	**Quantità massima (litri)**	**Temperatura di controllo**	**Temperatura di emergenza**
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** **ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%) **ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%) **ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%** in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%** in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	31H1 31HA1 31A	1500 1500 1500		

Allegato 4 al decreto dirigenziale 1131 del 22.10.2010

4.2.5.2.6 Istruzioni per cisterna mobile

T23	ISTRUZIONI PER CISTERNA MOBILE							T23
Questa istruzione per cisterna mobile si applica alle sostanze della classe 4.1 ed ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali del punto 4.2.1 e le disposizioni del punto 6.7.2. Devono essere inoltre soddisfatte le specifiche disposizioni delle sostanze auto-reattive della classe 4.1 e dei perossidi organici della classe 5.2 del punto 4.2.1.13.								
N° ONU	**Sostanza**	**Pressione minima di prova (bar)**	**Spessore minimo serbatoio (mm - tipo acciaio)**	**Requisiti delle aperture sul fondo**	**Requisiti dei dispositivi di decompressione**	**Grado di riempimento**	**Temperatura di controllo**	**Temperatura di emergenza**
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** **ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%) **ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%) **ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%** in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%** in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%** in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%** in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%) **ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%** in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	4	Vedere 6.7.2.4.2	Vedere 6.7.2.6.3	Vedere 6.7.2.8.2, 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8	Vedere 4.2.1.13.13		

10A13459

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unioncamere Molise – Settore centro innovazione e qualità»al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 27 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 135 dell'11 giugno 2008 con il quale il laboratorio Unioncamere Molise - Settore Centro Innovazione e Qualità, ubicato in Campochiaro (CB), via C. Colombo - Zona Industriale, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Unioncamere Molise - Settore Centro Innovazione e Qualità, ubicato in Campochiaro (CB), via C. Colombo - Zona industriale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A13205

DECRETO 27 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio«Unioncamere Molise – Settore centro innovazione e qualità»al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 27 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 135 dell'11 giugno 2008 con il quale il laboratorio Unioncamere Molise - Settore Centro Innovazione e Qualità, ubicato in Campochiaro (CB), via C. Colombo - Zona industriale è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 ottobre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Unioncamere Molise - Settore Centro Innovazione e Qualità, ubicato in Campochiaro (CB), Via C. Colombo - Zona industriale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par.5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par.2.3
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 met. C
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par.3.2

10A13206

DECRETO 27 ottobre 2010.

Conferma dell'incarico al consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana a svolgere le funzioni per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 180 del 3 agosto 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato Certiprodop, Società di certificazione prodotti alimentari, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 15 luglio 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 15 luglio 2004 e già confermato con decreto 16 luglio 2007, al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana con sede in Bergamo, Largo Belotti n. 16, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 15 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A13207

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariagrazia Gallucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mariagrazia Gallucci, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mariagrazia Gallucci, cittadina italiana, nata a Maddaloni (Caserta) in data 29 aprile 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12618

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Modifiche, relativamente all'inserimento della Nota 91, alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la deliberazione n. 24 del 21 settembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Ritenuto di dover provvedere al trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 28 e 29 settembre 2010 in merito all'inserimento di una nuova nota, la nota 91, per la condizione suddetta e circa la formulazione del testo della nota 91;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, aggiorna la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Nota 91

- febuxostat	*La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:* - Trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti.

Background

Allopurinolo è il farmaco di scelta per il trattamento delle principali manifestazioni cliniche dell'iperuricemia cronica con deposito di cristalli di acido urico/urato a livello articolare, nel tessuto sottocutaneo (tofi) o a livello renale. La dose media giornaliera di allopurinolo è di 300 mg al giorno; quando i valori elevati di uricemia rendono necessarie dosi maggiori, il medico può aumentare la dose fino ad un massimo di 800 mg suddivisa in 2-3 somministrazioni giornaliere dopo i pasti.

Nei soggetti nei quali l'allopurinolo sia controindicato (ipersensibilità nota) o che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o che siano intolleranti ad esso, può essere utilizzato il febuxostat, un inibitore selettivo non purinico della xantino-ossidasi.

L'intolleranza all'allopurinolo è definita come la presenza di eventi avversi la cui severità è tale da richiedere l'interruzione del trattamento ovvero da impedirne l'aumento del dosaggio fino al conseguimento del dosaggio giornaliero ottimale.

Febuxostat non è indicato per il trattamento dell'iperuricemia asintomatica.

Evidenze disponibili

Negli studi clinici presentati per l'autorizzazione all'immissione in commercio, febuxostat appare essere un farmaco ugualmente o maggiormente efficace(1) rispetto ad una dose fissa di 300 mg di allopurinolo. E' stato dimostrato che è più efficace di una dose fissa di 300 mg di allopurinolo nel ridurre il tasso di acido urico nel sangue, durante il trattamento a breve ed a lungo termine; gli accessi di gotta sono stati riportati in percentuale simile sia in corso di trattamento sia dopo la sospensione; non è stata dimostrata una differenza significativa nella percentuale di riduzione della area interessata da tofi o nella riduzione del loro numero. L'incidenza di eventi avversi è stata riportata come simile rispetto al comparatore allopurinolo, e con un tasso di interruzione del trattamento superiore solo nel caso di dosaggio di 120mg di febuxostat.

Gli eventi avversi più frequentemente riportati in letteratura sono nausea, artralgia, rash ed elevazione degli enzimi epatici.

Non sono stati effettuati studi che abbiano confrontato il febuxostat con dosaggi superiori a 300 mg di allopurinolo.

Non sono disponibili dati sufficienti sull'utilizzo nei casi di compromissione grave del fegato o del rene; ciononostante, si ritiene che questo farmaco possa essere gravato da maggior rischio di alcuni effetti indesiderati a carico del cuore e dei vasi sanguigni, in particolare nei pazienti con pregressi problemi cardiaci.

Uno studio più recente (2), estensione a tre anni di quello già citato, conferma i dati già riportati, con un totale di eventi avversi seri del 11% (Febuxostat 80mg), 9% (Febuxostat 120mg), e 12% (Allopurinolo). Problemi cardiaci sono riportati in 46 casi (per 1480 pz/anno) per Febuxostat 80mg verso 5 casi per Allopurinolo (173 pz/anno).

Risultati di non inferiorità in termini di efficacia verso allopurinolo sono stati riportati in un altro studio [3], effettuato dallo stesso gruppo di ricercatori degli studi già citati in precedenza ed in altri lavori [4]
Vi è attesa di dati più consistenti nell'uso a lungo termine e su casistiche differenti e più ampie per una più completa valutazione della safety.

Particolari avvertenze
In via principale, il trattamento con febuxostat non è raccomandato nei pazienti con cardiopatia ischemica o con scompenso cardiaco congestizio.

Per tutte le altre informazioni per l'uso efficace e sicuro di febuxostat si veda il Riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato.

Bibliografia

1. Michael A. Becker, M.D., H. Ralph Schumacher, Jr., M.D., Robert L. Wortmann, M.D., Patricia A. MacDonald, B.S.N., N.P., Denise Eustace, B.A., William A. Palo, M.S., Janet Streit, M.S., and Nancy Joseph-Ridge, M.D.: Febuxostat Compared with Allopurinol in Patients with Hyperuricemia and Gout. N Engl J Med 2005;353:2450-61.

2. Becker MA, Schumacher HR, Macdonald PA, Lloyd E, Lademacher C Clinical Efficacy and Safety of Successful Longterm Urate Lowering with Febuxostat or Allopurinol in Subjects with Gout. The Journal of Rheumatology 2009 Mar 13

3. Schumacher HR Jr, Becker MA, Wortmann RL, Macdonald PA, Hunt B, Streit J, Lademacher C, Joseph-Ridge N Effects of febuxostat versus allopurinol and placebo in reducing serum urate in subjects with hyperuricemia and gout: a 28-week, phase III, randomized, double-blind, parallel-group trial. Arthritis and Rheumatism 2008 Nov 15;59(11):1540-8

4. Ernst ME, Fravel MA: Febuxostat: a selective xanthine-oxidase/xanthine-dehydrogenase inhibitor for the management of hyperuricemia in adults with gout. Clin Ther. 2009 Nov;31(11):2503-18.

10A13443

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Adenuric (febuxostat)». (Determinazione/C n. 458/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ADENURIC (febuxostat) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 21 aprile 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/447/001 80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 28 compresse;

EU/1/08/447/002 80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 84 compresse;

EU/1/08/447/003 120 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 28 compresse;

EU/1/08/447/004 120 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 84 compresse.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 23 marzo 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 settembre 2010;

Vista la deliberazione n 24 del 21 settembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale ADENURIC (febuxostat) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 28 compresse AIC n. 039538018/E (in base 10) 15QMC2 (in base 32);

80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 84 compresse AIC n. 039538020/E (in base 10) 15QMC4 (in base 32);

120 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 28 compresse AIC n. 039538032/E (in base 10) 15QMCJ (in base 32);

120 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 84 compresse AIC n. 039538044/E (in base 10) 15QMCW (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un anamnesi, o la presenza, di tofi e/o artrite gottosa.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ADENURIC (febuxostat) è classificata come segue:

Confezioni:

80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 28 compresse AIC n. 039538018/E (in base 10) 15QMC2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 91;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 29,98;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,48;

120 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/ACLAR/ALL) 28 compresse AIC n. 039538032/E (in base 10) 15QMCJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 91;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 29,98;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,48;

Validità del contratto: 12 mesi;

Tetto di spesa: € 6 (sei) milioni Ex Factory.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ADENURIC (febuxostat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A13444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cortivis»

Estratto determinazione V&A.N n. 2131 del 21 ottobre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «CORTIVIS», nella forma e confezione: «0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Medivis S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia n. 171, 95127 - codice fiscale 11584260159.

Confezione: «0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml - AIC n. 038555013 (in base 10), 14SMD5 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Sanofi Chimie Le Bourg Vertolaye F-63480.

Produttore del prodotto finito: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), Via Modena n. 15 (tutte).

Composizione: Ogni contenitore monodose contiene:

Principio attivo: Idrocortisone sodio fosfato 1,005 mg;

Eccipienti: Acido ialuronico sale sodico 0,15 mg; Sodio cloruro 1,902 mg; Potassio cloruro 0,69 mg; Sodio fosfato dibasico dodecaidrato 1,11 mg; Sodio fosfato monobasico biidrato 0,195 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,3 ml;

Indicazioni terapeutiche: Affezioni infiammatorie ed allergiche del tratto anteriore del globo oculare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 038555013 «0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 038555013 - «0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13337

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Tranexamico Almus»

Con la determinazione n. aRM - 73/2010-2812 del 21 ottobre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Almus S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: ACIDO TRANEXAMICO ALMUS.

Confezione: 036834012.

Descrizione: «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale da 5 ml.

10A13441

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meninvact»

Con la determinazione n. aRM - 61/2010-2365 del 14 settembre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi Pasteur MSD LTD l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

035437060 - descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» kit con 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe di solvente monodose;

035437058 - descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» kit con 5 flaconcini di polvere + 5 siringhe di solvente monodose;

035437045 - descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» kit con 1 flaconcino di polvere + 1 siringa di solvente monodose;

035437033 - descrizione: 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente;

035437021 - descrizione: 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

035437019 - descrizione: 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione.

10A13442

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Granocyte».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 747 del 25 ottobre 2010

Specialità Medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/002/II/051.

Tipo di modifica: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.

Modifica apportata: aggiunta della sez. 1.8.1 al modulo 1: descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13649

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/736 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: GEMCITABINA SANDOZ

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0824/002/II/006

Tipo di Modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica apportata: aggiunta di un «batch size» di 4500 flaconcini per la Gemcitabina da 1 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13650

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese .

La giunta della camera di commercio di Modena, con deliberazione n. 214 in data 13 ottobre 2010 ha nominato, a far data dal 21 ottobre 2010, conservatore, del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 850, l'Avv. Stefano Bellei,segretario generale dell'Ente camerale.

10A13088

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti della lotteria Italia 2010, oggetto di furto

I biglietti della lotteria ITALIA 2010 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
A	226201	226220	20
B	184261	184280	20
C	129641	129660	20
D	131641	131660	20
E	121541	121560	20

10A13651

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-265) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00